Giurisprudenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 24861 Anno 2015
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: DIDONE ANTONIO
Data pubblicazione: 09/12/2015

SENTENZA

sul ricorso 22768-2009 proposto da:

PETRICCA GAETANO (c.f. PTRGTN60R17L728X), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 123 - INT. 18, presso l'avvocato MARIA CUOZZO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIARITA TOLLIS, giusta procura in calce al ricorso;

2015

1731

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO INTECO S.R.L., PETRICCA FRANCESCO, ALATI RITA;

- intimati -

dirittobancario.it

Giurisprudenza

Nonché da:

PETRICCA FRANCESCO (c.f. PTRFNC52P25I838J), ALATI RITA (c.f. LTARTI54E51I838N), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso l'avvocato TOMMASO MANFEROCE, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

FALLIMENTO INTECO S.R.L. (p.i. 01638240604), in persona del Curatore dott. PIER LUIGI LISI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 67, presso l'avvocato ROBERTO CEFALONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LOREDANA ORIGINALE, giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale condizionato;

- controricorrente al ricorso incidentale -

contro

PETRICCA GAETANO;

- intimato -

Nonché da:

FALLIMENTO INTECO S.R.L. (p.i. 01638240604), in persona del Curatore dott. PIER LUIGI LISI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 67, presso l'avvocato ROBERTO CEFALONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato

dirittobancario.it

Giurisprudenza

LOREDANA ORIGINALE, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

PETRICCA GAETANO, PETRICCA FRANCESCO, ALATI RITA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 3476/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato TOLLIS che si riporta agli atti;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale Fallimento INTECO, l'Avvocato CEFALONI che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbiti il ricorso incidentale condizionato e rigetto del ricorso incidentale.

dirittobancario.it

Giurisprudenza

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

1.- Con la sentenza impugnata (depositata l'8.9.2008) la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del tribunale con la quale era stata accolta l'azione ex art. 65 l. fall. proposta dal curatore del fallimento della s.r.l. INTECO nei confronti di Alati Patrizia, Petricca Francesco e Petricca Gaetano ed erano stati dichiarati inefficaci i pagamenti eseguiti dalla società in favore dei convenuti, soci della stessa, a titolo di restituzione tra il 5 agosto 1994 e il 30 ottobre 1995, prima dell'ammissione all'amministrazione controllata. Seguita dal concordato preventivo e dalla dichiarazione di fallimento dell'8.5.1997.

In sintesi la corte di merito ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti appellanti; ha escluso che il conferimento in conto capitale eseguito dal socio Petricca Francesco fosse condizionato risolutivamente all'intervento della GEPI e, quanto alle altre somme restituite agli altri convenuti, ha qualificato i loro versamenti come assimilabili a conferimenti di capitale di rischio, in applicazione dei principi enunciati da questa Corte con sentenza n. 7980/2007 e ha escluso l'opponibilità al curatore fallimentare dalle lettere allegate alla contabilità, invocate dagli appellanti a dimostrazione della natura di mutui dei loro versamenti.

dirittobancario.it

Giurisprudenza

Contro la sentenza di appello Petricca Gaetano ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Resistono con controricorso Petricca Francesco e Alati Rita, i quali hanno, altresì, proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi.

Il curatore del fallimento della s.r.l. INTECO ha resistito con controricorso sia al ricorso principale che a quello incidentale, proponendo, altresì, ricorso incidentale condizionato affidato a un solo motivo.

Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c. le parti hanno depositato memorie.

2.1.- Il ricorrente principale con il primo motivo denuncia violazione di nome di diritto sostenendo che il termine prescrizionale - nell'ipotesi di consecuzione di procedure concorsuali - decorra, per la domanda azionata ai sensi degli artt. 65 e 67 l. fall., dalla data di apertura della prima procedura.

Il motivo è palesemente infondato perché l'azione revocatoria sorge soltanto con la dichiarazione di fallimento. Dunque, solo dal momento in cui l'azione è esperibile può essere fatto decorrere il termine di prescrizione e il medesimo principio è applicabile all'azione di inefficacia ai sensi dell'art. 65 l. fall.

2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione di norme di diritto lamentando che siano stati

dirittobancario.it

Giurisprudenza

ritenuti inefficaci pagamenti eseguiti ben oltre il termine di due anni dalla dichiarazione di fallimento.

La censura è infondata alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale in virtù del quale nella consecuzione delle procedure concorsuali, delle quali la prima sia un'amministrazione controllata e l'ultima della serie una procedura il cui presupposto oggettivo sia costituito dallo stato d'insolvenza, il computo a ritroso del periodo sospetto di cui all'art. 67, comma primo legge fall. ha inizio dalla data del decreto di ammissione all'amministrazione controllata (Sez. 1, Sentenza n. 9581 del 01/10/1997; Sez. 1, Sentenza n. 12669 del 16/11/1999).

2.3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia (formulando una generica sintesi ex art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis) vizio di motivazione in ordine alla valutazione del materiale probatorio e alla omessa considerazione di lettere provenienti da esso socio ricorrente, al fine di accertare la natura dei versamenti eseguiti alla società.

La censura è palesemente inammissibile nella parte in cui presuppone una diversa valutazione del materiale probatorio ed è infondata nella parte in cui pretende di far desumere la natura del versamento eseguito da documenti provenienti dal solo ricorrente.

dirittobancario.it

Giurisprudenza

2.4.- Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 65 l. fall. e 2709 c.c. e formula il seguente quesito di diritto ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c.: <<se la omessa considerazione e valutazione e di conseguenza, la implicita ed inevitabile equiparazione ed assimilazione di documenti provenienti dal socio a quelli provenienti dalla società per escluderne la opponibilità al terzo curatore, costituiscano violazione dell'art. 2709 c.c. e dell'art. 65 R.D. n. 267/1942>>.

Il motivo è inammissibile sia per genericità del quesito sia perché veicola censure in fatto non deducibili in sede di legittimità, facendo riferimento - oltre al richiamo all'art. 2709 c.c., che si riferisce alle scritture contabili, compresa la corrispondenza - a documenti di provenienza diversa dalla società (lettere del ricorrente), senza neppure specificare se siano forniti di data certa anteriore al fallimento (da qui l'inopponibilità affermata in sentenza).

3.1.- Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazione alla somma versata dal Petricca in conto capitale, la violazione di norme di diritto, assumendosi che la corte di merito avrebbe dovuto accertare se la volontà delle parti fosse stata quella di lasciare le somme versate nella piena disponibilità della società.

dirittobancario.it

Giurisprudenza

Il motivo - là dove non è inammissibile perché veicola censure in fatto (in ordine all'accertamento operato dalla corte di merito) ovvero per violazione dell'art. 366 bis c.p.c. - è infondato perché dalla sentenza impugnata si evince (pag. 4, § B) che la somma versata dal ricorrente risultava appostata a "riserva". Talché la corte di merito ha correttamente applicato il principio per il quale l'erogazione di somme, che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva "in conto capitale", o altre simili denominazioni, il quale dunque non dà luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione del socio quale "residual claimant" (Sez. 1, Sentenza n. 2758 del 23/02/2012).

3.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2476, 2438 c.c. nonché degli artt. 1362, 2697 c.c. e 65 l. fall. in relazione agli altri versamenti dei soci,

dirittobancario.it

Giurisprudenza

qualificati come eseguiti in conto di capitale di rischio, senza tenere conto dell'onere della prova gravante sul curatore e omettendo di accertare la volontà delle parti in ordine al ciascun versamento.

La censura è infondata perché la corte territoriale ha ritenuto di applicare ai versamenti eseguiti dai soci - diverso da quello del Petricca Francesco di cui al primo motivo - il medesimo principio richiamato sub § 3.1 dopo avere accertato che la società versava in una situazione di sottocapitalizzazione e dopo avere escluso una diversa finalità dei versamenti stessi, non desumibile da documenti inopponibili al curatore.

D'altra parte, gli stessi ricorrenti incidentali (pag. 13 del controricorso), nell'elencare gli altri versamenti, ne hanno indicato le date, tutte successive (tranne una quasi coeva) alla delibera assembleare del 12.8.1994 che sanciva la necessità della ricapitalizzazione, anche perché sollecitata dalla GEPI.

3.3.- Con il terzo motivo i ricorrenti incidentali denunciano la violazione di norme di diritto e formulano - ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c. - il seguente quesito: <<se, ai sensi dell'art. 2709 c.c., possano trarsi elementi di prova contro il curatore dalle scritture contabili dell'imprenditore poi fallito quando il medesimo curatore utilizzi le scritture stesse quale mezzo di prova a fondamento delle proprie pretese>>.

dirittobancario.it

Giurisprudenza

La questione posta con il motivo è inammissibile perché nuova non risultando dalla sentenza impugnata che il curatore avesse posto a fondamento della domanda le lettere che i ricorrenti invocano a sostegno della propria tesi. Né i ricorrenti indicano il luogo e il modo di deduzione della relativa questione nei gradi di merito.

I ricorsi, dunque, devono essere rigettati con assorbimento del ricorso incidentale condizionato della curatela.

Le spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo - seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 10.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese forfettarie come per legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 ottobre 2015

dirittobancario.it